

SEZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
PRIMA APPELLO	Sentenza	682	2010	Responsabilità	15-12-2010

682/2010/A

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE

Composta dai seguenti magistrati:

dott. Giovanni PISCITELLI	Presidente
dott.ssa Piera MAGGI	Consigliere
dott.ssa Maria FRATOCCHI	Consigliere
dott. Mauro OREFICE	Consigliere rel.
dott. Piergiorgio DELLA VENTURA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull' appello iscritto al n. 34703 del registro di Segreteria, promosso ad istanza della sig.ra -----, rappresentata e difesa dagli avv. ----- e -----, e domiciliata in Roma, -----, --- presso lo studio dell'avv. -----, avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Umbria n. 192/2008, depositata in Segreteria il 2 dicembre 2008.

Uditi, nel corso dell'udienza pubblica del 19 novembre 2010, il relatore Cons. Mauro Orefice, l'avvocato -----, difensore dell' appellante ed il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del V.P.G. Francesco D'Amaro.

Visti tutti gli atti introduttivi ed i documenti di causa.

Considerato in

FATTO

Con la sentenza evidenziata in epigrafe, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Umbria ha condannato la sig.ra -----, infermiera coordinatrice della sala operatoria della struttura complessa di chirurgia generale e di urgenza dell'azienda ospedaliera -----, al pagamento in favore dell'Erario della somma di euro 4.169,81 oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, ritenendola responsabile di illecite assenze dal servizio nel periodo aprile/ottobre 2006, invece regolarmente retribuite.

In particolare la sentenza impugnata ha sostenuto che risulterebbero verificati tutti i presupposti che connotano la responsabilità amministrativa patrimoniale, costituiti dal rapporto di servizio intercorrente tra convenuta e danneggiata, dal pregiudizio sofferto da quest'ultima in termini di mancata soddisfazione delle prestazioni esigibili a fronte della retribuzione erogata, dall'antidoverosità della condotta tenuta dalla dipendente, dal nesso causale tra la condotta stessa ed il danno rilevato, nonché dall'elemento psicologico nel grado richiesto, definibile in fattispecie quale dolo (contrattuale).

In sostanza, la ----, secondo il Giudice di prima istanza, con piena coscienza e volontà, s'è sottratta al dovere di esser presente nella struttura sanitaria dove svolgeva la propria attività alle dipendenze dell'azienda ospedaliera -----, benché avesse fatto constare tale propria presenza nel luogo di lavoro, non avendo, dunque, reso – per i lassi temporali considerati – la prestazione richiesta, pur senza alcuna corrispettiva decurtazione della retribuzione.

La sentenza de qua è stata impugnata dall'interessata con atto depositato in data 27 marzo 2009, con il quale viene innanzitutto eccepita la nullità e/o

l'inesistenza della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, con violazione e falsa ed erronea applicazione degli artt. 138, 139 e 140 c.p.c., motivo per cui la sentenza impugnata sarebbe stata emessa senza che l'appellante avesse la possibilità di difendersi in giudizio.

Inoltre, pur ritenendo assorbente la precedente eccezione, l'appellante ha eccepito in via pregiudiziale la necessità di sospendere il giudizio in attesa dell'accertamento dei fatti oggetto di contestazione in sede penale. Secondo l'appellante, infatti, allorquando, come nella fattispecie, il fatto da accertarsi in altro giudizio si pone come antecedente logico/giuridico avente carattere pregiudiziale per la definizione del giudizio contabile, tale ultimo va sospeso.

L'atto di appello sostiene, inoltre, l'inesistenza del danno e l'errato computo delle assenze dell'appellante, stante che mancherebbe la dimostrazione che la ----- abbia lavorato, su base settimanale e non giornaliera, meno ore di quelle contrattualmente previste e che tali ore di lavoro le siano state effettivamente corrisposte. A tale proposito viene anche contestata l'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e dei tabulati telefonici quale fonte di prova delle ore di assenza contestate.

L'appellante si sofferma inoltre sulla circostanza che all'epoca dei fatti era tenuta per ragioni di servizio a recarsi presso la diversa struttura ospedaliera di-----, fatto questo che le impediva di timbrare il cartellino presso l'Ospedale ----- dove prestava principalmente la propria attività lavorativa.

Per tali ragioni l'appellante chiede conclusivamente, in via pregiudiziale, la declaratoria di nullità della notificazione dell'atto di citazione con conseguente rimessione della causa, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., al Giudice di primo grado; in via preliminare, la sospensione del giudizio di appello in attesa dell'accertamento dei fatti oggetto di contestazione in sede penale; in

via principale e nel merito l'assoluzione della sig.ra ----- da qualunque addebito; in via subordinata la rideterminazione del danno nonché l'applicazione del potere riduttivo.

La Procura Generale presso questa Corte ha depositato la proprie conclusioni in data 20 ottobre 2010 chiedendo la declaratoria di infondatezza nel merito dell'appello proposto.

Secondo il Requirente, infatti, la notifica dell'atto di citazione sarebbe corretta, poiché effettuata presso la residenza anagrafica dell'appellante, dove peraltro sono state notificate l'invito a dedurre e la sentenza, entrambe regolarmente ricevute.

Da respingere sarebbe anche la formulata richiesta di sospensione, stante l'autonomia delle due diverse fattispecie processuali e l'assenza di ogni rapporto di pregiudizialità fra le due.

Nel merito, poi, la Procura Generale sostiene la sussistenza di tutti gli elementi propri della responsabilità, ritenuti sufficientemente provati ed avvalorati da una serie di comportamenti che altrimenti rimarrebbero inspiegabili ove la vicenda si fosse svolta alla luce di canoni di normalità e legittimità.

Da ultimo, la Procura Generale, sulla scorta delle caratteristiche comportamentali dell'appellante, chiede che non venga fatto uso del potere riduttivo.

In occasione dell'odierna udienza, le parti hanno sostanzialmente ripreso e confermato le conclusioni scritte.

Ritenuto in

DIRITTO

La vicenda che riguarda sig.ra -----, infermiera coordinatrice della sala operatoria della struttura complessa di chirurgia generale e di urgenza dell'azienda ospedaliera -----, e le contestate assenze dal servizio

passa necessariamente, in via preliminare, attraverso l'esame delle eccezioni poste dalla difesa dell'appellante.

In primo luogo, viene eccepita la nullità e/o l'inesistenza della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio e ciò perché, nonostante l'atto di citazione sia stato notificato presso la residenza ufficiale dell'appellante (luogo dove era stato notificato l'invito a dedurre, regolarmente ricevuto, e dove, successivamente, sarebbe stata notificata la sentenza, anch'essa regolarmente ricevuta) risulterebbe dagli atti che la medesima abbia eletto domicilio, ai fini delle notifiche, presso i difensori in primo grado della sig.ra -----, con la conseguenza di non aver potuto predisporre le proprie difese nel corso del giudizio di prima istanza.

Ora, è pur vero che in data 5 ottobre 2007 la sig.ra ----- comunicava alla Procura regionale Umbria la nomina dei propri difensori e la relativa elezione di domicilio presso gli stessi "ai fini delle notifiche", ma, in disparte l'irritualità delle nomina dei patrocinanti, effettuata al di fuori delle previsioni di legge, la cennata elezione di domicilio risulta effettuata nell'ambito del procedimento di invito a dedurre e solo limitatamente a questo.

Infatti, la nota del 5 ottobre reca come riferimento gli estremi di Procura V2006/01074/CHI e V2006/01114/CHI, attinenti alla procedura di invito e la stessa appellante scrive nella nota che la nomina dei difensori e l'elezione di domicilio viene effettuata "a seguito degli inviti a produrre deduzioni nei procedimenti sopra indicati".

E' evidente quindi come il contenuto della nota sia rivolto esclusivamente all'ambito dell'invito a dedurre, il quale, come è noto, integra, in seno al procedimento contabile, una fase peculiarmente preprocessuale a contenuto istruttorio, che può risolversi nell'atto di citazione, provvedimento che, solo, costituisce il vero e proprio rapporto processuale.

Pertanto, avendo l'appellante eletto domicilio presso i propri difensori, solo per la fase preprocessuale dell'invito, se ne deduce che, in assenza di ogni altra indicazione, l'atto di citazione è stato correttamente notificato presso la residenza ufficiale dell'appellante.

L'eccezione va quindi respinta.

Parimenti va respinta l'eccezione di sospensione del processo contabile in attesa delle conclusioni del relativo procedimento penale. In assenza di qualsivoglia rapporto di pregiudizialità fra i due procedimenti, **la delibazione del Giudice di prime cure, debitamente motivata, in ordine all'opportunità di non attendere le conclusioni penali appare a questo Collegio ineccepibile e conforme alle regole processuali.**

L'eccezione quindi non può essere accolta.

Quanto al merito della vicenda, va osservato quanto segue.

Gli addebiti mossi alla sig.ra ----- riguardano sostanzialmente presunte violazioni di obblighi di servizio inerenti il rispetto dell'orario, la non corrispondenza delle presenze in relazione alle timbrature, i compensi percepiti per prestazioni non rese.

L'appellante, giusta dichiarazione resa in data 10 maggio 2007 dal Dirigente dell'Ufficio giuridico della Direzione del personale dell'Azienda Ospedaliera di -----, era tenuta al rispetto di un orario lavorativo giornaliero di 7 ore e 12 minuti, per un turno di servizio articolato su 5 giorni alla settimana.

Ancora più precisamente sull'orario di servizio si esprime la dr.ssa -----, responsabile del SIOTER (Servizio infermieristico ostetrico tecnico e riabilitativo) e dalla quale dipendono i capi coordinatori delle varie professionalità che fanno capo al servizio, tra i quali infermieri e tecnici, in occasione dell'interrogatorio in data 3 novembre 2006 innanzi al Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia. La ----- dichiara che la ---- *“è fra quei dipendenti autorizzati all'orario libero su*

cinque giorni, ossia che, fermo restando il limite di 36 ore settimanali, può prendere servizio sino alle ore 9.00 e svolgere successivamente le ore di lavoro giornaliera. Il sistema informatico per chi ha l'orario libero recepisce qualunque orario di entrata e di uscita durante il giorno anche se l'ingresso oltre le ore 9.00 è comunque irregolare”.

Sostanzialmente quindi da quanto precede si evince che l'appellante era tenuta ad un orario giornaliero “flessibile” che in ogni caso non poteva iniziare oltre le ore 9.00 e che prevedeva lo svolgimento del servizio per il numero di ore prestabilito.

Di conseguenza, appare del tutto arbitrario sussumere, come fa la difesa dell'appellante, il concetto di “orario libero” quale sinonimo di totale assenza di vincoli giornalieri nell'entrata e nell'uscita dal complesso ospedaliero. Si pensi, ad esempio, solo cosa comporterebbe tale concetto in relazione ai turni di reperibilità: se orario libero corrispondesse ad orario arbitrario si cadrebbe inevitabilmente in un caos organizzativo che, in specie per la professione sanitaria, produrrebbe effetti disastrosi.

Ma, accertato quanto sopra, l'aspetto ancor più dirimente è integrato dal fatto, ampiamente provato, che l'appellante ha scientemente agito in totale dispregio dei propri obblighi, dei quali la stessa appellante era comunque ben conscia, stante le continue preoccupazioni di regolarizzare, in ogni modo, le proprie presenze con adeguate timbrature del cartellino.

E che questo sia evidente è agli atti soprattutto dell'istruttoria penale della quale, come da consolidata giurisprudenza di questa Corte, il Giudice di primo grado così come questo Giudice di appello può ampiamente tenere conto ai fini della formazione del proprio libero convincimento.

Senza quindi entrare nella dinamica della utilizzabilità delle fonti probatorie, quali le intercettazioni telefoniche o le videoriprese, la cui

valenza e legittimità è stata valutata sotto il profilo penale ed in relazione esclusivamente alla tipologia di reati commessi e quindi al di fuori delle dinamiche e della tipicità del presente procedimento per responsabilità amministrativo/contabile, **questo Giudice ritiene che il comportamento antidoveroso dell'appellante sia ampiamente dimostrato dai dati incrociati che varie fonti forniscono.**

La dr.ssa -----, nella circostanza della redazione del predetto verbale di sommarie informazioni del 3 novembre 2006, dichiara *“quando il dipendente omette di registrarsi mediante il badge deve compilare il cosiddetto modello unico nel quale indica la data e l'orario della mancata timbratura o dell'assenza [...] Prendo atto che il modello unico di ----- risulta redatto per più mancate timbrature in giorni diversi e non posso che evidenziare la non correttezza dell'operato”*.

Nel rapporto redatto dal Comando Carabinieri per la tutela della Salute – NAS di Perugia del 3 agosto 2006 vengono riportati poi gli estremi di accertamento in base ai quali il Direttore della Direzione medico ospedaliera dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia dr. -----, la responsabile del SIOTER dr.ssa -----, l'infermiere addetto alla Struttura complessa chirurgia generale d'urgenza e toracica dell'A.O. di Perugia sig. -----, l'infermiera addetta alla medesima struttura sig.ra -----, altro infermiere addetto alla medesima struttura sig. -----, l'operatore socio sanitario addetto alla stessa struttura sig.ra -----, il medico anestesista presso l'Istituto di Anestesia e Rianimazione dr. -----, **testimoniano tutti, ciascuno per il proprio ambito di competenza, che l'odierna appellante non ha effettuato per diverse giornate le prescritte timbrature, che più volte non si è presentata in servizio, che, pur essendo in reperibilità, richiesta in servizio non si è presentata, che spesso è stata notata arrivare in reparto in ritardo od**

allontanarsene in orario di servizio. Di tutto ciò sono disponibili in atti i relativi verbali all'uopo predisposti dagli appartenenti all'Arma dei Carabinieri.

Dalla documentazione predetta emerge ampiamente e con chiarezza e senza ricorrere ad ulteriore attività istruttoria ritenuta dalla difesa dell'appellante non ammissibile la condotta della sig.ra -----, non solo antidoverosa ma in alcuni casi inqualificabile, atteso che dalle testimonianze rese la stessa si è resa irreperibile quando necessaria era la relativa presenza a fini di immediata assistenza sanitaria.

E quand'anche si ritenesse che non si sia raggiunta la prova piena nella dimostrazione del comportamento doloso della odierna appellante, va ricordato che **in ogni caso è applicabile il principio di cui all'art. 192, comma secondo, c.p.p., in base al quale l'esistenza di un fatto può essere desunta anche da indizi, purchè siano gravi, precisi e concordanti.** In particolare, gli indizi possono dirsi concordanti quando consentono di ricostruire il fatto, la vicenda storica oggetto delle indagini, in senso univoco e comunque tale da escludere altre ragionevoli ipotesi. E la fattispecie odierna si attaglia esattamente a tale generale assunto, senza voler considerare e volersi soffermare su ipotesi testimoniate di timbrature false rese da altri soggetti, di sottoscrizioni altrettanto false ed atteggiamenti genericamente fraudolenti.

Da quanto precede discende evidente anche il danno recato all'Amministrazione sanitaria che, correttamente, è stato quantificato dal Giudice di prima istanza nelle ore di servizio retribuito e non prestatato.

Anche in questo caso, infatti, tenuto conto della già evidenziata necessità di far riferimento ad un orario giornaliero prestabilito e comunque a precisi doveri di presenza in servizio, l'impostazione difensiva di voler considerare comunque il complesso del servizio prestatato su base settimanale o mensile

non può trovare ingresso. In ultima analisi questo Giudice non può esimersi dall'affermare e dal ricordare che la gestione e l'organizzazione di un ufficio e di un servizio pubblico non possono essere considerati alla stregua di un fatto privato ed essere di conseguenza trattati come tali.

Ne consegue anche che le descritte caratteristiche comportamentali dell'appellante impediscono a questo Giudice il ricorso all'uso del potere riduttivo.

Per tutto quanto precede, quindi, questo Collegio ritiene che la decisione del Giudice di prima istanza vada immune da censure e che, conseguentemente, l'appello non possa essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale, definitivamente pronunciando, **rigetta** l'appello proposto avverso la sentenza n. 192/2008 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Umbria iscritto al n. 34703 del registro di Segreteria, promosso ad istanza della sig.ra -----.

Condanna la sig.ra ----- al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro ...102,34 (Centodue/34).

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 novembre 2010.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Cons. Mauro OREFICE F.to Pres.Giovanni PISCITELLI

Il Dirigente

F.to Massimo BIAGI

SEZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
PRIMA APPELLO	Sentenza	682	2010	Responsabilità	15-12-2010

[Aiuto in linea](#) | [Contatti](#) | [Avvertenze](#)